

Rep. n. 06

**CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE
COMUNI MODENESI AREA NORD DEL SERVIZIO SOCIALE DEI
SETTORI MINORI, HANDICAP E ADULTI.**

Il giorno trenta gennaio duemilaquattro
(30/01/2004), nella Sede dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, con la
presente convenzione, tra i signori:

- NERI Mila, nata a Camposanto (MO) il 30 luglio 1962, la quale dichiara di
intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del
COMUNE di CAMPOSANTO (codice fiscale: 82000370369) con sede a
Camposanto (MO), via Baracca n.11, in esecuzione della deliberazione di
Consiglio comunale n. 6 del 29.1.2004, dichiarata immediatamente
eseguibile;

- SABBATINI Alberto, nato a Medolla (MO) l'8 aprile 1940, il quale
dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-
tempore del COMUNE DI CAVEZZO (codice fiscale: 82000510360) con
sede a Cavezzo (MO), via Cavour n.36, in esecuzione della deliberazione di
Consiglio comunale n. 10 del 29.1.2004, dichiarata immediatamente
eseguibile;

- MANTOVANI Ivano, nato a Mirandola (MO) il 15 gennaio 1957, il quale
dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-
tempore del COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA (codice fiscale:

00221740368) con sede a Concordia sulla Secchia (MO), piazza della Repubblica n.19, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 27.1.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;

- SORAGNI Raimondo, nato a Guastalla (RE) il 14 ottobre 1962, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di FINALE EMILIA (codice fiscale: 00226970366), con sede a Finale Emilia (MO), piazza Verdi n.1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 26.1.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;

- RINALDI Enzo, nato a Medolla (MO) il 27 febbraio 1943, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di MEDOLLA (codice fiscale: 00263540361) con sede a Medolla (MO), via Roma n. 85, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 26.1.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;

- COSTI Luigi, nato a Frassinoro (MO) il 10 maggio 1954, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di MIRANDOLA (codice fiscale: 00270570369), con sede a Mirandola, piazza Costituente n.1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 26.1.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;

- CESTARI Mauro, nato a San Felice Sul Panaro (MO) il 5 settembre 1955, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN FELICE sul PANARO (MO) (codice

fiscale: 00668130362) con sede a San Felice sul Panaro, via Mazzini n.13, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 28.1.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;

- BULGARELLI Barbara, nata a San Possidonio (MO) il 29 maggio 1962, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN POSSIDONIO (codice fiscale: 00221750367) con sede a San Possidonio (MO), via Martiri della Libertà n.14, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 26.1.2004, dichiarata immediatamente eseguibile ;

- FREGNI Volmer, nato a San Prospero (MO) il 23 maggio 1950, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di SAN PROSPERO (codice fiscale: 82002070363), con sede a San Prospero, via Pace n.2, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.4 del 27.1.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;

- SORAGNI Raimondo, nato a Guastalla (RE) il 14 ottobre 1962, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD (codice fiscale: 91019940369), con sede a Medolla (MO), via Roma n.85, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. del 30.1.2004, dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso:

- che con atto costitutivo sottoscritto in data 21 novembre 2003, Rep. 25691, i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia Sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice Sul Panaro, San Possidonio e San Prospero hanno costituito l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in conformità allo statuto, allegato all'atto costitutivo stesso, ed ai sensi dell'art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131;
 - che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione, con le precitate deliberazioni consiliari, hanno approvato il trasferimento all'Unione delle funzioni sociali dei settori minori, handicap e adulti, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione;
 - che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. del 30.1.2004, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Unione Comuni Modenesi Area Nord ha accettato il trasferimento del servizio in parola, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione;
- tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina il trasferimento all'Unione Comuni Modenesi Area Nord del Servizio Sociale dei settori Minori, Handicap e Adulti, attualmente gestito in forma associata mediante apposito "Accordo di programma per l'attivazione del servizio sociale di distretto per la gestione, il coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie dei settori

minori, handicap e adulti”, mediante delega all’ASL di Modena (accordo allegato alla presente convenzione sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale) sottoscritto in data 26 ottobre 2000, con atto rep. n. 24546 del Comune di Mirandola, tra i nove comuni aderenti all’Unione e l’Azienda Sanitaria Locale di Modena. Tale accordo scade il 31 dicembre 2004.

Art. 2 – Funzioni trasferite

L’esercizio unificato delle funzioni trasferite, comprende:

a) il precitato Accordo di Programma con la gestione di rapporti, attività, forme di rappresentanza politico-istituzionale e coordinamento tecnico ivi previsti;

b) SETTORE MINORI

- interventi socio-educativi territoriali – disagio sociale
- assistenza domiciliare educativa
- affido familiare
- comunità residenziali
- adozione
- interventi relativi a procedure ed accertamenti delle Autorità Giudiziarie minorile ed ordinaria:
 - tutela dei minori
 - devianza minorile
 - matrimoni di minori
 - separazioni conflittuali

Assistenza Economica:

- orfani
- riconosciuti dalla sola madre
- ciechi e sordi
- quelle situazioni dove il contributo economico diventa parte integrante del progetto complessivo sul minore.

Sono invece in carico ai singoli Comuni le situazioni relative a problemi economici della famiglia complessivamente intesi e che possono trovare soluzioni in interventi quali contributi per la casa, per le utenze, esonero rette mense/trasporti, ecc..

c) SETTORE HANDICAP

Competenze socio-assistenziali

Assistenza e consulenza psico-sociale

- prima accoglienza
- segretariato sociale
- interventi di aiuto alla persona
- contributi economici
- trasporti speciali
- consulenza e sostegno psicologico al singolo e alla sua famiglia
- attività di sport e tempo libero
- attivazione delle risorse del territorio per quanto riguarda l'associazionismo e il volontariato

Integrazione nel mondo produttivo:

- formazione e riabilitazione professionale
- formazione in situazione
- stage in azienda
- inserimento protetto con assunzione
- incentivo terapeutico riabilitativo
- ergoterapia
- laboratorio protetto.

Interventi integrativi e/o sostitutivi della famiglia:

- centri socio-riabilitativi diurni
- accoglienza temporanea ed emergenza
- centri socio-riabilitativi residenziali
- gruppi appartamento per handicappati parzialmente autosufficienti
- progetti di autonomia domestica.

Tenuto conto che la competenza relativa alla fornitura del personale educativo assistenziale come sostegno nell'ambito scolastico è dei Comuni, si conviene che i Comuni gestiscono direttamente, in accordo con la Neuropsichiatria Infantile gli interventi relativi, negli asili nido, scuole materne, elementari e medie, mentre per il tramite del servizio sociale verranno gestiti gli interventi nelle scuole medie superiori ed università.

d) SETTORE ADULTI

I Comuni gestiscono in forma singola gli interventi sull'utente: contributi economici, problemi di lavoro, problemi della casa, pagamento utenze, ecc..

Viene gestito in forma associata il trasporto dei dializzati.

Per quanto riguarda utenti con problematiche specifiche quali i tossicodipendenti, i pazienti psichiatrici, altri soggetti in situazioni di disagio, il servizio associato si fa promotore di progetti mirati e di protocolli di intesa tra i servizi sanitari interessati ed i singoli Comuni.

I Comuni poi provvederanno ad attivare gli interventi di propria competenza secondo le regole generali previste per tutti gli utenti.

Art. 3 - Sede del Servizio

La sede del Servizio è collocata in Mirandola presso il Centro Servizi, Via Lino Smerieri, n. 3, in locali di proprietà dell'Azienda USL di Modena.

Tale sede potrà essere trasferita in altri luoghi con provvedimento della Giunta dell'Unione.

Art. 4 - Decorrenza e durata della convenzione

Il trasferimento del Servizio all'Unione e l'entrata in vigore delle presente convenzione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla stipula della convenzione ed hanno durata pari a quella dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Art. 5 – Flussi informativi

L'Unione trasmette ai Comuni e, ove necessario, agli altri enti che hanno sottoscritto l'accordo di programma, copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione e relativi al servizio.

L'Unione, ai fini della predisposizione delle previsioni di bilancio dei singoli Comuni, trasmette inoltre:

- a) bozza del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, di norma entro il 15 ottobre;
- b) schema definitivo del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, di norma entro il 15 novembre;
- c) bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione, subito dopo l'approvazione da parte degli organi competenti.

Il bilancio di previsione è corredato dal piano di ripartizione e versamento degli oneri finanziari a carico dei singoli comuni.

L'Unione trasmette ai Comuni le verifiche di bilancio effettuate nel corso dell'anno, nel caso in cui tali verifiche dovessero comportare apprezzabili variazioni degli oneri posti a loro carico. In ogni caso vengono trasmessi: la verifica degli equilibri di bilancio da approvare nel mese di settembre; l'assestamento di bilancio da approvare nel mese di novembre.

Entro trenta giorni dall'approvazione vengono trasmessi il conto consuntivo, il consuntivo del Peg, il rapporto di gestione e la contabilità analitica. Il conto consuntivo è corredato dal piano definitivo di riparto degli oneri finanziari a carico dei singoli comuni.

Art. 6- Dotazione organica

Al Servizio Sociale dei Settori Minori, Handicap e Adulti viene attribuita la seguente dotazione organica iniziale:

Comune di Provenienza	Profilo Professionale	Cat.	n.
Comune di Mirandola	Funzionario Capo Servizio	D3	1 (9/36)

per un numero complessivo iniziale di 1 addetto a tempo parziale che viene impiegato senza alcun vincolo di provenienza.

Attualmente le funzioni oggetto della presenta convenzioni sono garantite mediante impiego di personale secondo quanto previsto dall'art.7 della precitato Accordo di programma.

La dotazione organica del servizio viene annualmente determinata con il Piano delle risorse umane dell'Unione; le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Il personale della dotazione organica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui alla soprariportata tabella, viene assegnato dal Comune all'Unione mediante comando.

I comuni, nel corso dell'anno, con riferimento al proprio personale comandato, possono chiederne, motivandola, la restituzione. In tal caso l'Unione, entro sei mesi dalla richiesta, restituisce il personale al Comune richiedente e provvede alla sostituzione nelle forme ritenute opportune.

L'Unione può avvalersi anche di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante costituzione di contratti di lavoro autonomo (incarichi professionali, co.co.co. ecc.).

In caso di assenza dal lavoro di uno o più dipendenti comandati, conseguente a particolari situazioni sopravvenute (es. malattie, aspettative, astensioni obbligatorie) e tale da determinare una turbativa al corretto espletamento del servizio, si provvede mediante rapporti di lavoro posti in essere dall'Unione

o con altro personale comandato dagli enti convenzionati individuato di comune accordo.

Il rapporto di lavoro ed i relativi atti di gestione del personale comandato sono di competenza del Comune titolare del rapporto di lavoro, mentre il rapporto funzionale fa capo all'Unione.

Il rapporto di lavoro del personale comandato e l'attribuzione del salario accessorio sono disciplinati con le modalità previste dalla normativa vigente, dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali e dagli accordi decentrati integrativi stipulati dai comuni e/o dall'Unione.

Art. 7– Capo Servizio

Il Responsabile del Servizio Sociale dei settori Minori, Handicap e Adulti viene individuato nel Funzionario Capo Servizio di cui al precedente articolo, in attesa della riorganizzazione del servizio a seguito dell'eventuale revoca della delega all'ASL.

Al Capo Servizio è attribuita la direzione del Servizio; ha altresì il compito di:

- assicurare il corretto e puntuale svolgimento di tutte le attività di cui all'art.2;
- relazionarsi con l'ASL per tutto quanto previsto dall'accordo di programma;

- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso del servizio, finalizzati al conseguimento dei risultati definiti nell'ambito della programmazione degli organi di governo;
- coordinare e gestire il personale assegnato al Servizio, in modo da conseguire il miglior utilizzo delle risorse umane disponibili, nell'ottica della completa realizzazione degli obiettivi prefissati;
- assicurare il costante aggiornamento ed adeguamento dell'attività svolta alle intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento;
- gestire in modo razionale le risorse finanziarie e strumentali disponibili;
- mantenere i rapporti con i referenti interni dei singoli Comuni, al fine di garantire il tempestivo svolgimento dei rispettivi compiti;
- porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di tutela della privacy;
- garantire il diritto di accesso agli atti da parte di tutti gli interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
- coordinare eventuali gruppi di lavoro intercomunali;
- fornire agli enti convenzionati tutte le informazioni richieste in merito all'attività del Servizio.

In caso di assenza o di impedimento del Capo Servizio, le relative funzioni vengono svolte dall'Istruttore Direttivo individuato dal Capo Servizio con proprio provvedimento, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In mancanza dell'Istruttore Direttivo tali funzioni vengono svolte dal Direttore Generale dell'Unione o suo delegato.

Art. 8 - Beni strumentali

Si prende atto che le attrezzature tecniche e i beni mobili attualmente utilizzati dal Servizio sono di proprietà dell'ASL.

I Comuni aderenti, in caso di recesso, non hanno alcun diritto in merito ai beni strumentali che saranno eventualmente acquistati dall'Unione.

In caso di scioglimento dell'Unione, per i beni strumentali di proprietà dell'Unione trova applicazione l'articolo 6, comma 2, dello Statuto dell'Unione.

Art. 9 - Ripartizione delle spese

Le spese del Servizio Sociale di Distretto delegato all'ASL sono rappresentate dalle spese sostenute per il funzionamento del Servizio Minori, Handicap ed Adulti e sono ripartite tra i comuni e l'ASL secondo quanto previsto dall'art. 8 dell'accordo di programma.

Tutte le altre spese di funzionamento sono previste nel bilancio dell'Unione e sono ripartite, per quanto attiene alle quote a carico dei comuni, mediante il criterio del riparto in proporzione al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre del secondo anno precedente quello di gestione. In sede di riparto delle suddette spese, i comuni che hanno messo a disposizione propri dipendenti vedranno decurtata la quota a loro carico di un importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere il trattamento fondamentale e accessorio ai dipendenti stessi, proporzionalmente al periodo di impiego.

Per alcune tipologie di spese si conviene espressamente quanto segue:

a) Spese di personale: gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale comandato viene erogato e pagato direttamente da ciascun comune cui fa capo il rapporto di impiego.

b) Spese dello spazio sede del servizio con utenze promiscue: rientrano nelle spese del Servizio Assistenza Anziani unicamente le spese dello spazio occupato dalla sede. La spesa dello spazio, calcolata con riferimento all'effettiva superficie degli uffici utilizzati e con esclusione degli spazi comuni, viene fissata, per il primo anno, forfetariamente, in euro 130,00/mq annuale ed è comprensiva del canone di affitto di euro 40,00 e delle spese di pulizia, energia elettrica, acqua, riscaldamento e manutenzione ordinaria pari a euro 90,00. Per gli anni successivi la spesa dello spazio viene determinata dall'Unione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, in accordo con il Comune interessato.

Poichè attualmente la spesa di affitto dei locali è a carico dell'ASL, si terrà conto delle altre spese come sopra individuate.

c) Spese dello spazio in strutture autonome: nel caso in cui il Servizio ha sede in una struttura autonoma si tiene conto delle spese effettivamente sostenute.

Per tutte le spese di funzionamento del servizio sostenute direttamente dai singoli Comuni, l'Unione prevede nel proprio bilancio lo stanziamento necessario alla loro copertura. Nel corso dell'anno ed in sede di conto consuntivo vengono effettuati gli opportuni regolarizzi contabili.

Art. 10 – Recesso, revoca del servizio, scioglimento dell'Unione

Il recesso di un Comune, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 7, 2° comma, dello statuto, viene comunicato all'Unione entro il 10 di luglio ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale già dipendente dei Comuni ritorna al Comune di provenienza e riacquista, per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

I Comuni s'impegnano ad adottare ogni provvedimento utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno di una delle Amministrazioni per il personale assunto direttamente dall'Unione.

Art. 11 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;

- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 12– Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

Art. 13 - Registrazione

Il presente atto composto da n. 16 .pagine scritte per intero e n. 17 righe della pagina diciassettesima sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Fa parte integrante e sostanziale del presente atto:

A) Contratto del Comune di Mirandola, Rep. 24546 del 26.10.2000
“Accordo di programma per l'attivazione del servizio sociale di distretto per

la gestione, il coordinamento e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie dei settori minori, handicap e adulti”.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPOSANTO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAVEZZO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CONCORDIA S.S.

IL SINDACO DEL COMUNE DI FINALE EMILIA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MEDOLLA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MIRANDOLA

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN FELICE S.P.

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN PROSPERO

IL PRESIDENTE DELL'U.C.M.A.N.

Con l'assistenza del Segretario, che, accertata la regolarità dell'atto, ne autorizza l'iscrizione a Repertorio.

IL SEGRETARIO

Dott. Alessio Primavera